



COMUNE DI TIVOLI

AREA METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni sugli impianti termici degli edifici ricadenti nel territorio di competenza del comune ai sensi del decreto legislativo 192/05 e ss.mm.ii. e del D.P.R. n. 74/2013

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 09/03/2018)

CAPO I

Oggetto finalità e ambito di applicazione

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. In attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e ss.mm.ii. (*Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia*), del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (*Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192*) e del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii. (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*), nonché dello schema di Regolamento Regionale "Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192 del 2005 e del D.P.R. n. 74 del 2013; termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore ai sensi del D.Lgs. n. 102 del 2014" fatto pervenire ai Comuni della Regione Lazio, con obbligo di adesione allo stesso, il presente regolamento disciplina:
 - a) le procedure per la modalità di conduzione, di manutenzione, di controllo e di ispezione degli impianti termici, in attuazione degli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii. , ed in particolare le procedure per le:
 - i. attività di esercizio, controllo e manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria, a carico dei responsabili di impianto e degli operatori di manutenzione;
 - ii. modalità degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, necessari all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli stessi impianti;
 - b) i termini e le modalità per l'invio dei rapporti di controllo attestanti l'avvenuta manutenzione ed il controllo degli impianti termici degli edifici alle Autorità competenti ed, in particolare, i termini e le modalità per la trasmissione alle autorità di cui sopra dei rapporti di controllo di efficienza energetica;
 - c) i criteri generali per la determinazione, da parte delle Autorità competenti, dei contributi a carico dei responsabili degli impianti, nonché il sistema di riconoscimento dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione;
 - d) la documentazione che identifica l'impianto termico e le comunicazioni da trasmettere alle Autorità competenti;
 - e) gli obblighi di informazione e comunicazione ai fini della formazione e implementazione del catasto degli impianti termici regionale;
 - f) gli interventi di efficientamento energetico mediante adozione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per gli impianti termici a servizio di una pluralità di utenze ai sensi dell'articolo 9, comma 5, lettere b), c) e d) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii.;
 - g) le modalità per l'esercizio dell'attività sanzionatoria;
 - h) i criteri per la redazione della relazione biennale sulle risultanze delle ispezioni effettuate e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici svolte dalle Autorità competenti;

2. Il presente regolamento garantisce il coordinamento degli adempimenti di cui al comma 1, con quelli previsti dalla parte V, titolo II (impianti termici civili) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) ove riguardino gli stessi impianti.
3. Il Comune, con il presente regolamento di attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii., del decreto del Presidente della Repubblica n. 74 del 2013 e del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii., e dello schema di Regolamento Regionale “Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ai sensi del D. Lgs. 192 del 2005 e del D.P.R. n. 74 del 2013; termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 2014” fatto pervenire ai Comuni della Regione Lazio con obbligo di adesione allo stesso, disciplina le attività di cui al comma 1 uniformandosi al resto del territorio regionale.
4. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano anche le definizioni di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) **accertamento:** è l'insieme delle attività di controllo, effettuate dall'autorità competente o dall'organismo incaricato, diretto ad accertare, in via esclusivamente documentale, che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;
 - b) **autorità competente:** l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Ai fini del presente regolamento è costituita dai comuni **se la** popolazione superiore ai 40.000 abitanti e dalle province per i restanti territori;
 - c) **caminetto aperto:** focolare a bocca aperta alimentato da biomassa legnosa;
 - d) **caminetto chiuso:** focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa;
 - e) **certificazione energetica dell'edificio:** è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti accreditati per il rilascio dell'Attestato di Prestazione Energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento delle prestazione energetica dell'edificio;
 - f) **climatizzazione invernale:** fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;
 - g) **climatizzazione estiva:** compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 - h) **cogenerazione:** produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011;
 - i) **combustione:** processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;
 - j) **conduttore di impianto termico:** operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

- k) **conduzione di impianto termico:** insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili né di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;
- l) **contabilizzazione del calore:** la determinazione dei consumi individuali di energia termica utile dei singoli utenti basata sull'utilizzo di contatori di calore, ripartitori o altri dispositivi conformi alla normativa di riferimento. La contabilizzazione del calore è definita diretta se si utilizzano contatori di calore, indiretta negli altri casi;
- m) **contratto servizio energia:** un contratto che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale ed al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia, nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 dell'allegato II, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 di attuazione della direttiva 2006/32/CE;
- n) **controllo:** verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;
- o) **cucina economica:** una stufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;
- p) **diagnosi energetica (o audit energetico):** la procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
- q) **dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione:** la dichiarazione per i nuovi impianti redatta dall'installatore anche in occasione di ristrutturazioni o di sostituzione del generatore di calore, o redatta dal manutentore per gli impianti esistenti, che riporta i controlli da effettuare durante le manutenzioni dell'impianto e la frequenza con cui devono essere effettuate in accordo con quanto previsto dall'articolo 7, del d.p.r. n. 74 del 2013 e dall'art. 284 del D.lgs. n.152 del 2006; i modelli della dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 13 al presente regolamento;
- r) **esercizio:** attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;
- s) **fluido termovettore:** fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;
- t) **generatore di calore o caldaia:** è il complesso bruciatore-caldaia che permette di trasferire al fluido termovettore il calore prodotto dalla combustione;
- u) **generatore ibrido:** generatore che utilizza più fonti energetiche opportunamente integrate tra loro al fine di contenere i consumi e i costi di investimento e di gestione. Un esempio, non esaustivo, è costituito da un generatore di calore composto da una pompa di calore elettrica integrata con una caldaia a gas a condensazione;
- v) **generatore di calore disattivato:** generatore di calore non collegato a una fonte di energia o privo di parti essenziali senza le quali non può funzionare;

- w) **generatore di calore modulare:** generatore di calore costituito da uno o più moduli termici predisposti dal fabbricante per funzionare singolarmente o contemporaneamente in un unico circuito idraulico;
- x) **gradi giorno di una località:** è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;
- y) **impianto termico:** impianto tecnologico, di cui all'articolo 2 comma 1 lettera l-trecies del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i, destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo. Sono ricompresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- z) **impianto termico centralizzato:** un impianto termico destinato a servire almeno due unità immobiliari;
- aa) **impianto termico di nuova installazione:** è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio precedentemente privo di impianto termico;
- bb) **impianto termico individuale:** un impianto termico al servizio esclusivo di una singola unità immobiliare;
- cc) **ispezioni sugli impianti termici:** interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento;
- dd) **locale tecnico:** ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto e/o al soggetto delegato;
- ee) **macchina frigorifera:** nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
- ff) **manutenzione:** insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire, nel tempo, la sicurezza e la funzionalità e tali da conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;
- gg) **manutenzione ordinaria dell'impianto termico:** sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
- hh) **manutenzione straordinaria dell'impianto termico:** sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante

il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termici;

- ii) **manutentore abilitato:** il soggetto regolarmente iscritto alla Camera di Commercio ed abilitata ad operare sugli impianti (impianti termici e impianto gas nel caso di impianti termici alimentati a combustibile gassoso) di cui al Decreto del Ministero Sviluppo Economico 22 gennaio 2008 n. 37;
- jj) **manutentore accreditato** il soggetto, secondo quanto definito alla lettera ee) precedente, iscritto nell'apposito elenco dell'autorità competente, pubblicato sul sito istituzionale, che aderisce allo specifico protocollo di intesa, concordato con l'autorità competente e finalizzato alla calmierazione dei prezzi, alla qualificazione degli operatori ed in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti;
- kk) **modulo termico:** generatore di calore costituito da due o più elementi termici da esso inscindibili dove l'elemento termico è composto da uno scambiatore di calore e da un bruciatore;
- ll) **occupante:** è qualunque soggetto **che abbia la disponibilità**, a qualsiasi titolo, di un edificio o **unità immobiliare** e dei relativi impianti tecnologici, pur non essendone il proprietario;
- mm) **organismo esterno:** è un soggetto individuato dall'autorità competente per la realizzazione del sistema delle ispezioni e degli accertamenti che deve possedere i requisiti minimi, professionali e di indipendenza, di cui all'allegato C al d.p.r. 16 aprile 2013, n. 74;
- nn) **personale incaricato delle verifiche ispettive (ispettore):** è personale esperto incaricato dalle autorità competenti per l'effettuazione di accertamenti e ispezioni sugli impianti termici, che deve possedere i requisiti di cui all'allegato C al d.p.r. n.74 del 2013, l'ispettore può operare come parte dell'organismo esterno con cui l'autorità competente stipula un'apposita convenzione;
- oo) **pompa di calore:** è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;
- pp) **potenza termica convenzionale di un generatore di calore:** è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- qq) **potenza termica del focolare di un generatore di calore:** è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- rr) **potenza termica utile nominale:** potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;
- ss) **potenza termica utile di un generatore di calore:** è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;
- tt) **proprietario dell'impianto termico:** è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori **o ai rappresentanti legali;**

- uu) **rapporto di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico):** è il rapporto redatto dall'operatore al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione di un impianto termico che riporta gli esiti dello stesso come prescritto dall'articolo 8 del d.p.r. n. 74 del 2013; i modelli del rapporto di controllo di efficienza energetica distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 3;
- vv) **rapporto di prova:** è il documento che l'ispettore deve compilare al termine della verifica in campo di un impianto che riporta tutte le informazioni sugli esiti dell'ispezione; i modelli di rapporti di prova distinti per tipologia di impianto sono riportati nell'allegato 4;
- ww) **rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
- xx) **rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico:** è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ, definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- yy) **rendimento di produzione medio stagionale:** è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria, si considera il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e i suoi successivi aggiornamenti;
- zz) **rendimento termico utile di un generatore di calore:** è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;
- aaa) **responsabile dell'impianto termico:** l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali e assimilate; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali e assimilate non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o il rappresentante legale, in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche; il terzo responsabile nei limiti previsti dall'articolo 6 del d.p.r. n.74 del 2013;
- bbb) **ristrutturazione di un impianto termico:** è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
- ccc) **scheda identificativa dell'impianto:** è la scheda presente nel libretto di impianto che riassume i dati salienti dello stesso e che, nei casi previsti, va inviata all'autorità competente o all'organismo esterno a cura del responsabile dell'impianto;
- ddd) **Servizi energetici degli edifici:**
1. climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

2. produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;
 3. climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;
 4. illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;
- eee) **soggetto esecutore:** Autorità competente o organismo esterno da quest'ultima delegato che esegue gli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici;
- fff) **sostituzione di un generatore di calore:** è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore a più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;
- ggg) **Sottosistema di distribuzione:** circuito idronico o aeraulico utilizzato per il trasporto del calore;
- hhh) **Sottosistema di generazione:** apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:
1. prodotto dalla combustione;
 2. ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali, quali ad esempio l'energia solare, etc.);
 3. contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;
 4. contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;
- iii) **stufa:** l'apparecchio adibito alla climatizzazione invernale in cui il calore viene trasferito all'aria dell'ambiente per scambio diretto;
- jjj) **tecnico abilitato:** un soggetto abilitato alla progettazione di edifici ed impianti, iscritto agli ordini professionali, ovvero ai collegi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche richieste;
- kkk) **teleriscaldamento** o teleraffrescamento: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria;
- lll) **termocamino:** un focolare a bocca chiusa da una o più ante alimentato da biomassa legnosa e che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
- mmm) **termocucina:** una termostufa che consente anche di cucinare, sia alla piastra con un piano di cottura, sia con un eventuale forno;
- nnn) **termoregolazione:** il sistema che permette il mantenimento di una temperatura costante nella singola unità immobiliare, ovvero in parti di essa o nei singoli ambienti che la compongono, programmabile su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore;

- ooo) **termostufa:** un apparecchio adibito alla climatizzazione invernale che utilizza per il riscaldamento un fluido termovettore a circolazione forzata;
- ppp) **terzo responsabile dell'impianto termico:** la persona giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici;
- qqq) **unità cogenerativa:** unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- rrr) **unità di micro-cogenerazione:** unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;
- sss) **unità immobiliare residenziale e assimilata:** unità immobiliare a sé stante o inserita in un edificio, destinata ad essere utilizzata come civile abitazione, o destinata ad attività professionali, commerciali o associativa quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studio medico, studio legale, agenzia di assicurazioni, sindacato e patronato o adibiti ad uffici pubblici o privati;
- ttt) **valori nominali delle potenze e dei rendimenti:** sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
- uuu) **Segno identificativo:** è il segno da allegare/apporre sul rapporto di controllo di efficienza energetica. Il Segno identificativo è univocamente individuabile e gestito in modo da prevenire contraffazioni. L'Autorità competente, mediante circolari applicative, definisce le procedure, caratteristiche e modalità di utilizzo del segno identificativo da parte dei manutentori o dei responsabili degli impianti. Il segno identificativo è acquistato dal manutentore, per conto degli utenti, presso gli uffici dell'Autorità competente, con le modalità da queste indicate.

Articolo 3 **(Ambito di applicazione ed esclusioni)**

1. Il presente regolamento si applica agli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva con o senza produzione di acqua calda sanitaria, come definiti dal comma 1, lettera y) dal precedente articolo 2, installati sul territorio Comunale.
2. Per gli impianti termici civili con potenza termica nominale superiore alla soglia di cui all'articolo 283, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006, si fa riferimento anche a quanto previsto dalla Parte V Titolo II dello stesso decreto.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies del d.lgs. 192 del 2005, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento, gli apparecchi quali le stufe, caminetti, impianti di riscaldamento localizzato ad energia radiante.
4. Sono assimilabili agli impianti termici di cui al precedente comma 1, gli apparecchi di cui al comma 3 se fissi e se la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kW qualora dedicati al servizio delle singole unità immobiliari.
5. Fermo restando gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n.74 e ss.mm.ii. e dal d.m. 10 febbraio 2014, sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:

- a) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata composti da uno o più generatori di energia termica la cui somma delle potenze termiche nominali utili sia uguale o inferiore a 5 kW;
 - b) gli impianti per la climatizzazione invernale degli ambienti e/o la produzione di acqua calda sanitaria centralizzata costituiti esclusivamente da pompe di calore la cui somma delle potenze termiche nominali utili sia uguale o inferiore a 12 kW;
 - c) gli impianti per la climatizzazione invernale e/o estiva composti da una o più pompe di calore e/o macchine frigorifere la cui somma delle potenze termiche nominali utili sia uguale o inferiore a 12 kW;
 - d) le cucine economiche, le termocucine e i caminetti aperti di qualsiasi potenza termica.
6. In conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii, il presente regolamento non si applica agli impianti inseriti in cicli di processo, anche se il calore prodotto è in parte destinato alla climatizzazione dei locali.
 7. In relazione alle tipologie di impianti di cui ai precedenti commi 3 e 5, con successivi provvedimenti del direttore della competente direzione della Regione Lazio, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti al solo fine di rilevarne la dimensione quantitativa nell'ambito del sistema energetico regionale.

Articolo 4

(Autorità competenti e organismi che effettuano accertamenti e ispezioni sugli impianti termici)

1. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii., spetta alle Regioni l'attuazione delle disposizioni in materia di rendimento energetico degli edifici e degli impianti termici;
2. Le Autorità competenti alle attività di accertamento ed ispezione sono, ai sensi degli articoli 51 e 52 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, i Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti (ultimo censimento ISTAT) e le Province per il restante territorio.
3. L'Autorità competente può effettuare gli accertamenti e le ispezioni direttamente con proprio personale o affidare il servizio a uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato C del d.p.r. n. 74 del 2013. L'affidamento predetto è comunicato alla Direzione regionale competente in materia di impianti termici entro 60 giorni dall'effettivo affidamento. Sono fatti salvi gli affidamenti già in essere e gli affidamenti in corso di definizione all'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il soggetto esecutore è l'Autorità competente o, se del caso, l'organismo esterno da questa delegata all'esecuzione degli accertamenti ed ispezioni sugli impianti termici degli edifici. Nell'ambito del presente regolamento è il Comune.

CAPO II

Esercizio, manutenzione e controllo degli impianti termici

Articolo 5

(Limiti di esercizio degli impianti termici e valori massimi delle temperature in ambiente)

1. Durante il funzionamento dell'impianto termico di climatizzazione invernale ed estiva sono rispettati i valori massimi delle temperature in ambiente indicati dall'articolo 3 del d.p.r. n. 74 del 2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 del stesso decreto.

2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è effettuato nel rispetto dei limiti temporali indicati dall'articolo 4 del d.p.r. n. 74 del 2013, fatte salve le ordinanze del Sindaco di cui all'articolo 5 dello stesso decreto.
3. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti sono condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non siano superati i valori limite di esercizio indicati ai precedenti commi 1 e 2.

Articolo 6

(Termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore)

1. Secondo lo schema di Regolamento Regionale "Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192 del 2005 e del D.P.R. n. 74 del 2013; termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore ai sensi del D.Lgs. n. 102 del 2014" fatto pervenire ai Comuni della Regione Lazio con obbligo di adesione allo stesso, le competenze in materia di controlli sull'installazione dei contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, ed i controlli sulla corretta ripartizione delle spese di cui alle rispettive lettere b), c) e d), comma 5, articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, sono delegate ai Comuni se la popolazione è superiore ai 40.000 abitanti (ultimo censimento ISTAT) e alle Province per i restanti territori.
2. Gli edifici costituiti da un'unica o da più unità immobiliari, gestiti ed utilizzati da un unico soggetto, a qualsiasi titolo, serviti da un unico impianto centralizzato, sono esenti dagli obblighi di contabilizzazione del calore. Tale esenzione, resta in essere finché sussiste lo stato di fatto e di diritto di cui sopra.
3. Ai fini dei controlli di cui al precedente comma 1, i termini per l'installazione dei sistemi di contabilizzazione sono stabiliti dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii.
4. Il Comune provvede **ai controlli** per la corretta installazione dei sistemi e provvedono, ad inviare alla Regione Lazio, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di impianti termici, le anagrafiche delle utenze entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno;
5. L'installazione dei sistemi di termoregolazione e/o contabilizzazione del calore deve essere eseguita in conformità alle norme di buona tecnica da installatori e/o le ditte abilitate in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. L'installatore che effettua le operazioni deve procedere ad adeguare il libretto di impianto inserendo le relative schede debitamente compilate.
6. La regolazione climatica deve essere indipendente per singolo ambiente o per singola unità immobiliare e, ove possibile, assistita da compensazione climatica.
7. Gli impianti collegati alle reti di teleriscaldamento e/o di teleraffrescamento sono anch'essi soggetti all'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione.
8. Per la corretta suddivisione delle spese riguardanti la climatizzazione invernale ed estiva e l'uso di acqua calda sanitaria, se quest'ultima è prodotta in modo centralizzato, il costo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo la metodologia indicata dalla norma UNI 10200.
9. Nel caso in cui il circuito di distribuzione ed utilizzazione del calore sia composto da corpi scaldanti di diversa tipologia, si dovrà procedere all'installazione di contatori di energia termica utile per calcolare l'energia utilizzata per le singole zone e successivamente dotare ciascuna zona di sistemi di contabilizzazione per ogni singola unità immobiliare compatibili con i corpi scaldanti della zona specifica.

10. Per i sistemi di contabilizzazione indiretta è prevista la possibilità di avvalersi di dispositivi conformi alle norme UNI EN 834, UNI EN 835, UNI TR 11388 o UNI 9019.
11. Il responsabile dell'impianto è tenuto a fornire agli utenti informazioni dettagliate riguardo al funzionamento del sistema di termoregolazione e contabilizzazione, e produrre un prospetto previsionale delle spese, comprensive anche di quelle accessorie, ed un prospetto a consuntivo. Inoltre, il responsabile è tenuto ad attivarsi per verificare casi di consumi anomali o di malfunzionamento dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione. Il proprietario della singola unità immobiliare è tenuto ad informare il responsabile dell'impianto, o eventualmente il terzo incaricato, di tutte le modifiche interne alla propria proprietà che coinvolgono l'impianto di distribuzione del calore, come ad esempio la sostituzione di singoli caloriferi, lo spostamento e un nuovo inserimento degli stessi.
12. Il proprietario dell'unità immobiliare che pur avendone l'obbligo, non installa il previsto sotto-contatore come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera a).
13. Il proprietario dell'unità immobiliare che pur avendone l'obbligo, non installa i previsti sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare come indicato dall'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., nei tempi ivi previsti, è punito con la sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera b).
14. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 13 non si applicano quando da una relazione tecnica, redatta da un progettista o da un tecnico abilitato ed allegata al libretto di impianto, risulta che l'installazione dei contatori individuali o dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore non sono tecnicamente possibili o non efficienti in termini di costi o non proporzionati rispetto ai risparmi energetici potenziali, con riferimento alla metodologia indicata dalla norma UNI 15459. Tale metodologia, basata sulla valutazione dei costi in relazione al ciclo di vita dell'intervento deve necessariamente prevedere le seguenti voci di costo:
 - a) investimento iniziale;
 - b) gestione;
 - c) sostituzione ed eventuale smaltimento.

I costi di investimento iniziale contemplano i sistemi realizzati per l'approvvigionamento energetico per riscaldamento/raffrescamento e acqua calda sanitaria, i diversi componenti acquistati e l'installazione. La gestione è composta dall'approvvigionamento energetico, interventi operativi (es. misurazioni e regolazioni, amministrativi) e dalle necessarie manutenzioni del sistema. La sostituzione dei componenti e l'eventuale smaltimento è riferita al ciclo medio di vita previsto per lo specifico componente.

15. Il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e ss.mm.ii., è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera c).

Articolo 7

(Requisiti degli impianti termici)

1. L'installazione, la ristrutturazione e la sostituzione di impianti termici o di loro parti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, in conformità alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'installazione rese disponibili dall'impresa produttrice e nel rispetto delle pertinenti leggi e disposizioni nazionali nonché a

quanto prescritto dalle norme UNI e CEI applicabili. Nel caso di impianti con macchine frigorifere/pompe di calore soggette al regolamento F-Gas, il personale e la ditta installatrice devono essere iscritti anche al registro nazionale delle persone e delle imprese ai sensi del d.p.r. n. 43 del 2012.

2. All'installazione di un nuovo generatore di calore a servizio di un impianto termico centralizzato deve essere associata, ove non presente, l'installazione di una centralina di termoregolazione programmabile che comandi ogni generatore di calore e dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone che, per le loro caratteristiche di uso ed esposizione, possano godere, a differenza degli altri ambienti riscaldati, di apporti di calore gratuiti. Tale centralina deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura esterna, con programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore. Nei casi di semplice sostituzione del generatore di calore è possibile derogare all'obbligo di installazione della centralina, dimostrando la non fattibilità tecnica attraverso la relazione di un tecnico abilitato. Per impianti termici individuali, la centralina di termoregolazione deve consentire la programmazione e la regolazione della temperatura ambiente su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, non necessariamente assistita da sonde di rilevamento della temperatura esterna.

Articolo 8 (Documentazione a corredo degli impianti termici)

1. Gli impianti termici sono muniti di:
 - a) libretto di impianto per la climatizzazione conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 1 al presente regolamento);
 - b) libretto di uso e manutenzione dell'impianto rese dalla ditta installatrice/costruttrice o incaricata della manutenzione dell'impianto;
 - c) libretti di istruzione di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell'impianto forniti dai produttori;
 - d) autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, certificato di prevenzione incendi e denuncia ISPESL o INAIL, ove obbligatori;
 - e) dichiarazione di conformità prevista dall'articolo 7 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti installati antecedentemente l'entrata in vigore di detto decreto, sono muniti della documentazione di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti). In alternativa, è possibile sostituire i documenti di cui sopra con la dichiarazione di rispondenza di cui al comma 6, articolo 7 dello stesso decreto n. 37 del 2008;
 - f) rapporti di controllo di efficienza energetica (o rapporto di controllo tecnico) conforme al modello di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 febbraio 2014 (allegato 4 al presente regolamento);
 - g) dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione conforme ai modelli, distinti per tipologia di impianto, di cui all'allegato 13 del presente regolamento;
 - h) documentazione prevista dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte V, titolo II per gli impianti termici civili come individuati dagli articoli 282, 283 e 284 dello stesso decreto.

Articolo 9 (Modalità di compilazione del libretto degli impianti termici)

1. Il libretto dell'impianto termico, conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento, è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistente che di nuova installazione.

2. Il libretto di cui all'allegato 1 sostituisce gli esistenti "libretti di impianto e "libretti di centrale" di cui all'articolo 11, comma 9 del d.p.r. n. 412 del 1993 e s.m.i che vanno comunque conservati dal responsabile dell'impianto e allegati al libretto di cui al comma 1.
3. La compilazione iniziale, delle sole schede pertinenti, del libretto di impianto, nel caso di impianti termici di nuova installazione o sottoposti a ristrutturazione, deve essere effettuata dalla ditta installatrice all'atto di prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di efficienza energetica. Copia della scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal responsabile dell'impianto, deve essere inviata dall'installatore all'Autorità competente entro 30 giorni dalla relativa compilazione.
4. In caso di successivi interventi che comportano la sostituzione e/o l'inserimento di nuovi sistemi di generazione del calore e/o del freddo, di regolazione, di distribuzione, di dismissione, al libretto di cui al comma 1 andranno aggiunte e/o aggiornate, a cura dell'istallatore dei nuovi sistemi, le relative schede.
5. Per ogni sistema edificio/impianto, occorre compilare un solo libretto di impianto in modo da stabilire un legame univoco tra edificio e codice di impianto che sarà attribuito dal catasto degli impianti termici ove esistente. Solo nel caso di impianti centralizzati nei quali l'impianto di climatizzazione invernale è distinto dall'impianto centralizzato di climatizzazione estiva, è possibile compilare due diversi libretti di impianto. Nel caso in cui si è in presenza di un solo servizio centralizzato (riscaldamento o raffrescamento), e l'altro servizio risulti autonomo, si provvede, per quest'ultimo, alla compilazione del relativo libretto per impianti autonomi.
6. Per gli impianti esistenti, in cui, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si è provveduto alla compilazione del nuovo libretto e ad inviare la scheda identificativa dell'impianto al Comune, il responsabile dell'impianto, con l'eventuale ausilio del manutentore, compila il libretto ed invia la scheda identificativa dell'impianto allo stesso Comune in occasione della prima manutenzione utile, e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data in cui il presente regolamento avrà acquisito efficacia (vedi art. 34).
7. La compilazione e l'aggiornamento successivo, per le diverse parti del libretto di cui al comma 1, devono essere effettuate a cura del:

responsabile che firma	Scheda	1
installatore	Scheda	2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
responsabile (con firma del terzo responsabile)	Scheda	3
manutentore	Scheda	11,12
ispettore	Scheda	13
responsabile o eventuale terzo responsabile	Scheda	14
8. Il manuale di compilazione a beneficio dei diversi soggetti di cui al precedente comma 7, è riportato in Allegato 2 al presente regolamento.
9. In caso di trasferimento della proprietà dell'immobile o dell'unità immobiliare, a qualsiasi titolo, i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
10. L'assenza del libretto di impianto, la mancata compilazione o la compilazione incompleta da parte dei soggetti competenti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera d).
11. Il mancato invio al Comune della scheda identificativa dell'impianto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 6, lettera e).

Articolo 10
(Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico)

1. L'esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione dell'impianto termico, nonché il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica in edilizia sono affidati al Responsabile dell'impianto, che può delegarli ad un terzo responsabile conformemente a quanto stabilito dall'articolo 6 del d.p.r. n. 74 del 2013.
2. Il responsabile dell'impianto ed il terzo responsabile sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 del d.p.r. n. 74 del 2013.
3. Il cambio di responsabilità (nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, nomina del terzo responsabile), a cura del nuovo responsabile, deve essere comunicato al soggetto esecutore:
 - a) entro dieci giorni lavorativi, se il cambio è conseguente alla nomina di un terzo responsabile o alla nomina di un nuovo responsabile di condominio utilizzando, rispettivamente, gli allegati 5 e 6 al presente regolamento;
 - b) entro trenta giorni lavorativi, se il cambio è dovuto al subentro di un nuovo proprietario o occupante utilizzando, allegato 7 al presente regolamento.
4. La revoca, la rinuncia o la decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui all'articolo 6, comma 5, lettere b) e c), del d.p.r. n. 74 del 2013, sono comunicate al Comune entro cinque giorni lavorativi, utilizzando l'allegato 6 al presente regolamento.
5. In caso di condominio dotato di impianto termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell'impianto termico e, ai fini dell'accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al terzo responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta.
6. Nei casi di impianti con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, il responsabile oppure, ove delegato, il terzo responsabile, provvede anche al rispetto degli obblighi relativi alla conduzione dell'impianto ai sensi dell'articolo 287 recante (abilitazione alla conduzione) del d.lgs. 152/2006, ivi compresa l'individuazione della figura del conduttore.
7. Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del d.p.r. n. 74 del 2013, in allegato 8 al presente regolamento è approvato il Memorandum per il responsabile dell'impianto termico e il terzo responsabile ove incaricato ai fini del corretto esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici.
8. La mancata comunicazione del cambio di responsabilità al Comune, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera f).
9. La mancata comunicazione della nomina, nonché la revoca, rinuncia o decadenza relativa all'incarico di terzo responsabile di cui al comma 4, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al successivo articolo 27, comma 6, lettera g).

Articolo 11
(Amministratore di condominio)

1. L'Amministratore di condominio, in caso di impianto centralizzato, è responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico, salvo in caso di nomina di un Terzo responsabile. Pertanto, è tenuto a far rispettare quanto previsto nell'allegato 8. L'Amministratore di condominio è comunque tenuto a trasmettere al Comune la sua nomina di Amministratore secondo le modalità e i termini di cui al comma 3 del precedente articolo 10; al medesimo Comune comunica, con la tempistica di cui al

comma 4 del precedente articolo 10, le eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto.

2. Qualora il contratto di Amministratore di Condominio venga rinnovato di anno in anno con lo stesso condominio, l'Amministratore è comunque tenuto alla comunicazione della nomina e della disdetta ogni anno.

Articolo 12 **(Conduttore e manutentore degli impianti termici)**

1. Per tutti gli impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW (anche per quelli alimentati a gas naturale e non soltanto per quelli alimentati a combustibili liquidi e solidi) è obbligatorio individuare la figura specifica del Conduttore.
2. In caso di impianti la cui responsabilità è delegata ad un terzo, quest'ultimo deve provvedere, attraverso la propria organizzazione o tramite soggetto delegato, a rispettare gli obblighi della conduzione dell'impianto, compresa la individuazione della figura del conduttore.
3. Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 6 del d.p.r. n. 74 del 2013, in allegato 9 è approvato il Memorandum per il Conduttore e del Manutentore ai fini del corretto esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici.
4. La conduzione di impianti termici ad uso riscaldamento dotati di generatore di calore a fiamma con potenza nominale al focolare superiore a 232 kW, effettuata da personale non munito dello specifico patentino di abilitazione previsto dall'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 27, comma 6, lettera h).

Articolo 13 **(Controllo e manutenzione degli impianti termici)**

1. Le operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto. Per gli impianti con apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal d.p.r. n. 43 del 2012.
2. Gli installatori per i nuovi impianti e i manutentori per gli impianti esistenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità e per comprovati motivi di sicurezza e salvaguardia ambientale, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e con riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
 - a) le istruzioni relative al controllo periodico degli impianti, indicando i singoli controlli da effettuare;
 - b) la frequenza con cui le operazioni di cui alla lettera a) devono essere eseguite.

La dichiarazione, di cui ai corrispondenti modelli dell'allegato 13 al presente regolamento, deve essere unita, in modo permanente, al libretto di impianto e trasmessa al Comune entro 6 mesi dalla data in cui il presente regolamento avrà acquisito efficacia (vedi art. 34).

3. Agli installatori o ai manutentori che, al momento di presa in carico della manutenzione, non trasmettono la dichiarazione di cui ai corrispondenti modelli dell'allegato 13 al Comune entro i termini stabilita dal precedente comma 2, sono applicate le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 6, lettera i).

La stessa sanzione è applicata per il mancato rilascio della stessa dichiarazione al responsabile dell'impianto termico.

4. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più disponibili, le operazioni di controllo e manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi che costituiscono l'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni tecniche contenute nelle istruzioni relative allo specifico modello elaborate dal produttore ai sensi della normativa vigente.
5. Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
6. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici esegue le relative operazioni a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione l'operatore ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere, in triplice copia, il rapporto di controllo di efficienza energetica conformemente ai modelli, distinti per tipologia di impianto, riportati nell'allegato 3 al presente regolamento. Il responsabile dell'impianto ha l'obbligo di firmare il rapporto di controllo di efficienza energetica per presa visione. Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica il manutentore deve annotare, nel campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso modello l'operatore deve riportare la data prevista per il successivo intervento. Se del caso il rapporto di controllo dell'efficienza energetica può essere integrato con ulteriori controlli previsti dall'installatore, dai fabbricanti degli apparecchi e dispositivi e dalle norme tecniche applicabili.
7. Una copia del rapporto di controllo di efficienza energetica è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto di impianto di cui al precedente articolo 9; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni e l'ulteriore copia è inviata al Comune con le tempistiche e le modalità di cui al successivo articolo 17.
8. Qualora il soggetto manutentore rilevi, nella sua attività, situazioni di immediato pericolo, lo stesso provvede ad informare senza indugio il responsabile d'impianto e, laddove necessario, il Comune e gli altri soggetti competenti per l'adozione delle eventuali misure cautelari.
9. Gli impianti composti da più generatori di diversa tipologia (a titolo di esempio: gruppo termico a combustibile fossile e pompa di calore; gruppo termico a combustibile fossile e gruppo termico a biomassa), possono essere sottoposti a manutenzione da parte di manutentori diversi per singola tecnologia. Ogni manutentore si impegna a riportare i risultati delle operazioni effettuate sullo specifico modello di rapporto di controllo **dell'efficienza energetica** relativo al generatore per cui è stato incaricato, ad aggiornare le parti del libretto di impianto di competenza.
10. All'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici che non redige e sottoscrive il rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 6 sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 27, comma 6, lettera j).
11. Nel caso di impianti termici civili di cui all'articolo 283 del decreto legislativo n. 152 del 2006 di potenza termica nominale superiore alla soglia di cui al comma 1 lettera g) del predetto articolo, l'installatore verifica e dichiara anche che l'impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all'articolo 285 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all'articolo 286 del predetto decreto. Tali dichiarazioni devono essere espressamente riportate in un atto allegato alla dichiarazione di conformità consegnate al responsabile dell'impianto che le allega al libretto di impianto. Le stesse dichiarazioni sono trasmesse al Comune con le modalità di cui all'articolo 284 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.. Se il responsabile dell'impianto non è ancora individuato al momento dell'installazione, l'installatore, entro 30 giorni dall'installazione, invia l'atto al soggetto committente, il quale lo mette a disposizione al responsabile dell'impianto entro 30 giorni dalla relativa individuazione.

12. All'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile sopra soglia (art. 283, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 152 del 2006), non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui al precedente comma 11 o non lo mette a disposizione del soggetto committente o del responsabile dell'impianto nei termini prescritti, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 27, comma 6, lettera k).
13. Al soggetto committente che non mette a disposizione del responsabile dell'impianto termico l'atto di cui al precedente comma 11 nei termini prescritti sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 28, comma 6, lettera k).
14. L'accertamento della mancata effettuazione dell'ultima operazione di controllo e manutenzione comporta l'applicazione al responsabile dell'impianto della sanzione amministrativa di cui dall'articolo 27, comma 6, lettera l).

Articolo 14

(Obblighi di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. I controlli di efficienza energetica di cui al presente articolo, sono obbligatori per gli impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, di cogeneratori e scambiatori di calore alimentati da reti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti termici dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, in uso dei servizi resi (climatizzazione invernale e estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria).
2. **Relativamente agli impianti esistenti**, per ragioni di efficienza ed economicità, i controlli di efficienza energetica di cui al comma precedente (inclusa la trasmissione del conseguente rapporto di efficienza energetica, comprensivo del segno identificativo di cui al successivo articolo 24, per i soli impianti termici di cui alla lettera y), comma 1 del precedente articolo 2, già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento) dovranno essere effettuati **entro 6 mesi** dalla data in cui il presente regolamento avrà acquisito efficacia (vedi art. 34).
3. Oltre a quanto previsto al punto precedente, i controlli di efficienza energetica di cui al comma 1, devono essere realizzati:
 - a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore;
 - b) nel caso di sostituzione anche di un solo apparecchio del sottosistema di generazione, come per esempio il generatore di calore;
 - c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici ma che possono modificare l'efficienza energetica dell'impianto.
4. Per gli impianti di climatizzazione esistenti con potenza superiore alle soglie di cui al comma 1, non ancora sottoposti al controllo di efficienza energetica in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i., il primo controllo di efficienza energetica si effettua in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al precedente articolo 13 e in ogni caso entro 6 mesi dalla data in cui il presente regolamento avrà acquisito efficacia (vedi art. 34).
5. I controlli di efficienza energetica successivi a quelli di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i controlli di efficienza energetica per gli impianti comunque già sottoposti a controllo di efficienza energetica in applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i. sono eseguiti contestualmente agli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui al precedente articolo 13, ma secondo la periodicità riportata nella seguente tabella in funzione della tipologia di impianto, tipo di alimentazione e potenza termica:

Tipologia impianto	Alimentazione	Potenza termica utile (1) [kW]	Cadenza della trasmissione all'autorità competente a far data dal precedente (anni)	Rapporto di controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma	Generatori alimentati a combustibile liquido o solido	$10 < P \leq 100$	2	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	1	
	Generatori alimentati a gas, metano o Gpl	$10 < P \leq 100$	4	Rapporto tipo 1
		$P > 100$	2	
Impianti con macchine frigorifere/ pompe di calore	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta	$12 < P \leq 100$	4	Rapporto tipo 2
		$P > 100$	2	
	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	$P > 12$	4	Rapporto tipo 2
	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	$P > 12$	2	Rapporto tipo 2
	Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	$P > 10$	4	Rapporto tipo 3
Impianti cogenerativi	Microgenerazione	$P_{el} < 50$	4	Rapporto tipo 4
	Unità cogenerative	$P_{el} \geq 50$	2	Rapporto tipo 4
P - Potenza termica utile P _{el} - Potenza elettrica nominale.				
(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.				

6. Ferme le periodicità di cui ai precedenti commi 4 e 5, la data di scadenza dei controlli di efficienza energetica dell'impianto termico, va rideterminata solo ed esclusivamente nei seguenti casi:
- ristrutturazione dell'impianto termico;
 - sostituzione anche di un solo sottosistema di generazione dell'impianto termico;
 - riattivazione di un impianto termico precedentemente disattivato come indicato nel successivo articolo 16.

7. Al fine di agevolare la programmazione delle attività di controllo degli impianti termici da parte dei manutentori e contemplare possibili esigenze diverse dei responsabili dell'impianto, fermo restando l'invariabilità della data di scadenza dei controlli dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 4, è possibile effettuare tali controlli fino a 6 mesi prima del termine ivi previsto.
8. Per determinare la potenza da considerare, al fine di individuare gli impianti termici soggetti all'obbligo del controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 1, nonché per determinare la periodicità di cui ai precedenti commi 4 e 5, occorre:
 - a. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 5 kW, se contemporaneamente sono:
 - alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
 - inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - b. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori aventi una potenza nominale utile superiore a 12 kW, se contemporaneamente:
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);
 - producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo);
 - c. per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.

Articolo 15

(Modalità di controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici)

1. Il controllo di efficienza energetica verifica:
 - a) il sottosistema di generazione come definito dal precedente articolo 2, comma 1, lettera bbb);
 - b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati;
 - c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti;
 - d) la verifica del tiraggio della canna fumaria per l'espulsione dei prodotti della combustione ove presente.
2. Il controllo di cui alla lettera a) di cui al precedente comma 1, è effettuata con le modalità riportate nei successivi commi 3, 4 e 5, secondo la tipologia del sottosistema di generazione.
3. Impianti dotati di sottosistemi di generazione a fiamma:
 - a) per i generatori alimentati a combustibile liquido o gassoso occorre verificare che il rendimento di combustione, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di

normale funzionamento, maggiorato di 2 punti percentuali in conformità alle norme tecniche UNI10389-1 in vigore, rispetti il valore limite riportato nella tabella che segue:

Tipologie di generatori di calore	Data di installazione	Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)
Generatore di calore (tutti)	prima del 29 ottobre 1993	$82 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti)	dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore standard	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$84 + 2 \log P_n$
Generatore di calore a bassa temperatura	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$87,5 + 1,5 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005	$91 + 1 \log P_n$
Generatore di calore a gas a condensazione	dall'8 ottobre 2005	$89 + 2 \log P_n$
Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione)	dall'8 ottobre 2005	$87 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	prima del 29 ottobre 1993	$77 + 2 \log P_n$
Generatori ad aria calda	dopo il 29 ottobre 1993	$80 + 2 \log P_n$
<i>log P_n: logaritmo in base 10 della potenza nominale utile espressa in kW</i> <i>Per valori di P_n superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW</i>		

La misurazione in opera del rendimento di combustione per gli impianti costituiti da generatori in batteria o da generatori modulari a moduli indipendenti, fatte salve indicazioni diverse date dal costruttore, deve essere eseguita per singolo generatore o modulo. Nel caso di moduli termici, costituiti da più elementi termici inscindibili, la misurazione deve essere eseguita considerando i moduli come unico generatore.

I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati dalla tabella, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 180 giorni solari a partire dalla data del controllo. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di controllo, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli fissati dalla tabella sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo, di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e) del d.p.r. n. 74 del 2013.

- b) Per i generatori alimentati a combustibile solido, nelle more della pubblicazione della pertinente norma UNI per la misurazione in opera del rendimento di combustione, non si eseguono i controlli che nel rapporto di controllo dell'efficienza energetica di tipo 1 (gruppi termici) di cui all'allegato 3, fanno riferimento alla norma UNI 10389-1. Per questi generatori di calore la misurazione in opera del rendimento di combustione si eseguirà a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione della pertinente norma.
4. Per gli impianti dotati di sottosistemi di generazione con macchine a ciclo frigorifero/pompe di calore occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica non si discostino più del 15% da quelli misurati in fase di collaudo o primo avviamento riportati sul libretto di impianto. Se la verifica da un risultato negativo occorre riportate tali valori alla situazione iniziale, con una tolleranza del 5%. Qualora i valori misurati in fase di collaudo o primo avviamento non siano disponibili, si fa riferimento ai valori di targa. La misura dei suddetti parametri si esegue secondo la pertinente norma o rapporto tecnico che sarà pubblicata dall'UNI. Tale norma o rapporto tecnico e gli eventuali successivi aggiornamenti si applicano a partire dal 180° giorno successivo alla data di pubblicazione. Nelle more dell'entrata in vigore della suddetta norma o rapporto tecnico non si compila la specifica parte del rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 2 (gruppi frigo) di cui all'allegato 3 del presente regolamento.
5. Per gli impianti dotati di unità cogenerative occorre verificare che i valori dei parametri che caratterizzano l'efficienza energetica rientrino nelle tolleranze definite dal fabbricante. Se la verifica da un risultato negativo occorre riportate tali parametri alla situazione iniziale, secondo il piano di manutenzione definito dal fabbricante.

6. Tutte le misure effettuate sui componenti dell'impianto termico devono essere effettuate con strumentazione idonea, da sottoporre a regolare manutenzione secondo quanto prescritto dalle istruzioni del costruttore dello strumento e secondo le indicazioni delle specifiche norme UNI. In particolare la misura del rendimento di combustione e la misura del tiraggio della canna fumaria devono essere effettuate con strumentazione verificata e tarata una volta ogni 12 mesi.
7. Per gli impianti ricadenti nelle condizioni di cui al precedente articolo 14, comma 7, in cui occorre sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori che compongono l'impianto stesso, l'operatore effettua i controlli del primo generatore, così come identificato nel libretto di impianto, e compila, per esso, tutte le parti del pertinente rapporto di controllo dell'efficienza energetica. Successivamente, controlla anche tutti i restanti generatori compilando la sola parte del pertinente rapporto di controllo dell'efficienza energetica relativa a quest'ultimi, trascurando la parte relativa all'intero impianto già compilata per il primo generatore. Al termine delle operazioni di compilazione, il rapporto di controllo dell'efficienza energetica risultante è composto da tanti fogli quanti sono i generatori di calore che compongono l'impianto, sul primo dei quali sono inseriti i parametri comuni relativi all'intero medesimo impianto. Laddove pertinente, il segno identificativo di cui al successivo articolo 24 deve essere applicato sul primo foglio.

Articolo 16 **(Impianti termici nuovi e/o disattivati)**

1. I responsabili degli impianti termici e/o generatori di nuova installazione sono tenuti alla trasmissione del Rapporto di Efficienza Energetica di cui all'allegato 3 del presente regolamento secondo quanto previsto al precedente articolo 14, comma 3.
2. Successivamente alla prima installazione, i responsabili degli impianti termici e/o generatori sono tenuti alla trasmissione del Rapporto di Efficienza Energetica, di cui all'allegato 3 del presente regolamento, con la medesima frequenza di cui al precedente articolo 14, comma 5.
3. Ai fini del presente regolamento, è considerato impianto termico disattivato l'impianto termico non collegato ad una fonte di energia o privo di parti essenziali (a titolo d'esempio: generatore di calore, contatore del combustibile, serbatoio del combustibile, impianto di distribuzione e/o radiatori), senza le quali l'impianto non può funzionare o in cui sono stati disattivati tutti i generatori di calore presenti sullo stesso. La disattivazione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l'utilizzo dell'impianto.
4. I responsabili degli impianti termici, nei quali è stato disattivato l'intero impianto o singoli generatori, devono trasmettere al Comune, entro 30 giorni dalla data di disattivazione, apposita dichiarazione, resa sotto forma di atto notorio, secondo il modello di cui allegato 10, corredata da una Dichiarazione a firma di un tecnico manutentore abilitato che attesti che la disattivazione è stata effettuata nel rispetto delle norme di messa in sicurezza. Una copia di tale dichiarazione, munita della ricevuta di deposito presso il Comune, con il relativo numero di protocollo, deve essere allegata al libretto d'impianto ed una copia deve essere trasmessa anche al soggetto esecutore se diverso dal Comune entro 30 giorni dalla data di deposito.
5. In tutti i casi in cui, a seguito di visita ispettiva di cui al successivo articolo 18, si riscontra che l'intero impianto o singoli generatori di calore sono stati disattivati e il responsabile dell'impianto, quando obbligatorio, non ha provveduto ad inviare la dichiarazione di cui al precedente comma 4 o l'ha inviata fuori dai termini ivi previsti, è addebitato, allo stesso, il costo dell'ispezione nella misura prevista nella tabella di cui all'articolo 23, comma 3.
6. L'eventuale riattivazione può avvenire solo dopo l'esecuzione di un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e la conseguente trasmissione, entro il termine di 30 giorni dall'intervento, del relativo rapporto al Comune, con indicazione, nel campo osservazioni, che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico o del singolo generatore.

7. In tutti i casi in cui sia stata comunicata dal responsabile d'impianto la disattivazione dell'impianto o di singoli generatori mediante il modello di cui al comma 4 e, in seguito a visita ispettiva, l'impianto stesso o i singoli generatori risultino riattivati senza che sia stato inviato il rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 6, ovvero sia stato inviato oltre il termine di 30 giorni dall'intervento, il responsabile dell'impianto, con modalità decise dal Comune, è tenuto a corrispondere il costo dell'ispezione nella misura prevista nella tabella di cui all'articolo 23, comma 3.
8. Tutti gli impianti termici disattivati sono soggetti a controllo da parte dell'Autorità competente o dell'organismo esterno, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni di disattivazione.
9. In caso di riattivazione dell'impianto, le date di invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica al Comune, con la cadenza e le modalità indicate nell'articolo 14, vanno ricalcolate partendo dalla data di riattivazione dell'impianto indicata nel rapporto di efficienza energetica di cui al precedente comma 6.
10. Gli impianti disattivati o mai attivati, come nel caso di impianti collocati in edifici oggetto di ristrutturazione o comunque posti nella condizione di non poter funzionare, quali gli impianti non collegati alla rete di distribuzione dell'energia o a serbatoi di combustibili o comunque privi di approvvigionamento, sono esentati, fino alla riattivazione o alla prima attivazione degli impianti stessi, dagli obblighi di manutenzione e controllo dell'efficienza energetica di cui ai precedenti articoli 13 e 14 nonché dagli obblighi di comunicazione al Comune.
11. In situazioni di crolli, inagibilità o sgombero di edifici e/o di unità abitative, al fine di individuare gli impianti termici disattivati o inattivi, i Comuni, ove quest'ultimi non coincidono con le amministrazioni di cui al comma 1, lettera b) del precedente articolo 2, trasmettono all'Autorità competente per territorio, entro il termine di trenta giorni dall'adozione, tutte le ordinanze di inagibilità e sgombero emanate, nonché le eventuali ordinanze di revoca delle stesse.
12. Nel caso in cui la disattivazione dell'impianto termico sia avvenuta a seguito del distacco dalla rete di distribuzione ad opera del gestore della rete stessa per motivi di sicurezza, quest'ultimo invia al Comune, i dati relativi agli impianti disattivati entro il termine di quindici giorni **dall'interruzione** della fornitura di energia. In caso di riallaccio alla rete degli impianti di cui sopra, il gestore della rete comunica, altresì, entro il termine di quindici giorni, l'avvenuta ripresa della fornitura.
13. Nel caso in cui l'impianto rimanga disattivato perché scollegato da una fonte di energia o privato di parti essenziali senza le quali non può funzionare, anche qualora l'ordinanza di inagibilità o sgombero sia stata revocata e/o il gestore della rete abbia provveduto al riallaccio, il responsabile d'impianto invia entro sessanta giorni dal riallaccio alla rete, qualora avvenuto, o dalla predetta revoca, il modello di dichiarazione di disattivazione dell'impianto di cui al comma 4 indicando, nel campo "modalità", che l'impianto rimane disattivato anche dopo il riallaccio alla rete e/o la revoca dell'ordinanza, nonché la data di riallaccio e/o di revoca.
14. In caso di impianti termici che, pur non disattivati, risultano inattivi perché situati in edifici dichiarati inagibili anche solo temporaneamente o parzialmente o in edifici che, pur agibili, siano oggetto di ordinanza comunale di sgombero per motivi di sicurezza, le scadenze inerenti gli obblighi di manutenzione e gli obblighi del controllo dell'efficienza energetica di cui agli articoli 13 e 14 nonché i relativi obblighi di comunicazione all'Autorità competente sono sospesi fino a revoca dell'ordinanza di inagibilità o di sgombero.
15. Nei casi di disattivazione di impianti situati in edifici crollati, come certificato da ordinanza comunale, o in edifici inagibili anche temporaneamente o parzialmente, per procedere alla riattivazione dell'impianto termico, è necessario eseguire un intervento di manutenzione e controllo di efficienza energetica e trasmettere all'Autorità competente, il relativo rapporto di controllo dell'efficienza energetica entro il termine di 30 giorni dall'intervento, indicando nel campo osservazioni che il controllo è stato effettuato in seguito alla riattivazione dell'impianto termico.

Articolo 17
(Trasmissione del rapporto)

1. Al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli 13, 14 e 15, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere in triplice copia, il relativo Rapporto di controllo dell'efficienza energetica come indicato al comma 6 dell'articolo 13. Una copia del rapporto di controllo dell'efficienza energetica, ai sensi del comma 7 del precedente articolo 13 è inviata dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile al Comune, entro 30 giorni dalla data di redazione del Rapporto medesimo.
2. La trasmissione del Rapporto di controllo di efficienza energetica al Comune, eseguita dal manutentore/installatore o dal terzo responsabile, senza oneri aggiuntivi per l'utente, è effettuata con le modalità indicate dallo stesso Comune con successive comunicazioni operative. Sul rapporto di controllo di efficienza energetica trasmesso a seguito delle operazioni di cui ai precedenti articoli 14 e 15 devono essere riportati, laddove pertinenti, i risultati dell'ultimo controllo di efficienza energetica.
3. Relativamente ai controlli effettuati nelle circostanze richiamate alla lettera d) del precedente comma 2, il manutentore deve applicare il segno identificativo, di cui al successivo articolo 24, sia nella copia del rapporto di controllo dell'efficienza energetica da inviare al Comune sia nella copia da rilasciare al responsabile dell'impianto.
4. In occasione dell'invio del rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui al precedente comma 3, il manutentore allega a quest'ultimo tutte le copie dei rapporti non ancora inviati al Comune, relativi ai controlli periodici effettuati, nel periodo antecedente, di cui al precedente articolo 13 (manutenzioni).

CAPO III
Accertamento ed ispezioni sugli impianti termici

Articolo 18
(Attività ispettiva)

1. Il Comune è tenuto all'effettuazione degli accertamenti e delle ispezioni volte alla verifica dell'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi energetici, della manutenzione e dell'esercizio degli impianti di climatizzazione rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento secondo le rispettive competenze territoriali. L'ispezione dell'impianto comprende una valutazione dell'efficienza energetica del generatore, consigli su possibili interventi standard di efficientamento e, per gli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma di età superiore a 15 anni aventi una potenza nominale utile totale superiore a 116 kW, nonché per gli impianti termici dotati di macchine frigorifere di età superiore a 15 anni, aventi una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, eventuali interventi atti a migliorare il rendimento energetico in modo economicamente conveniente e una stima del corretto dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio con riferimento al progetto dell'impianto, se disponibile.
2. Il Comune provvede all'accertamento dei Rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevi la necessità, ad attivare le procedure finalizzate ad ottenere gli adeguamenti tecnici e documentali.
3. Sono soggetti agli accertamenti e/o alle ispezioni gli impianti termici, sia autonomi che centralizzati, alimentati a combustibile gassoso, liquido o solido, ad energia elettrica, teleriscaldamento, tramite cogenerazione o trigenerazione, aventi le seguenti caratteristiche:

- a) impianti con sottosistemi di generazione a fiamma o con scambiatori di calore collegati ad impianti di teleriscaldamento aventi potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero/pompe di calore con potenza termica utile nominale, in uno dei due servizi (riscaldamento/raffrescamento) maggiore di 12 kW;
 - c) impianti cogenerativi di qualsiasi potenza.
4. Sono sottoposti ad accertamento documentale tutti i rapporti di efficienza energetica di cui al comma 1 del precedente articolo 17, pervenuti al Comune relativi a:
- a) impianti termici dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL) aventi una potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW;
 - b) impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale non superiore a 100 kW.
5. Sono sottoposti ad ispezione, con il contestuale obbligo del contributo di cui al comma 3 del successivo articolo 23, tutti gli impianti termici di cui al comma 3:
- a) per i quali, a seguito dell'accertamento documentale, permangono, anche dopo la richiesta di adeguamenti tecnici e documentali, elementi di criticità;
 - b) per i quali l'ispezione avviene su richiesta del responsabile d'impianto;
 - c) per i quali sussiste l'obbligo di trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica, ma questo:
 - i. non risulta pervenuto;
 - ii. risulta pervenuto senza l'applicazione del segno identificativo di cui al successivo articolo 24, ove previsto;
 - iii. risulta pervenuto oltre il termine di cui al comma 1 del precedente articolo 17 dalla data di scadenza del controllo di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 14;
6. Sono sottoposti ad ispezione, senza il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3, gli impianti di cui al precedente comma 3, per i quali risulta regolarmente pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica, secondo le modalità e i termini di cui al precedente articolo 17, ivi compresa l'applicazione del segno identificativo di cui al successivo articolo 24, ove previsto.
7. Sono, altresì, sottoposti ad ispezione, con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3, gli impianti per i quali, pur essendo regolarmente pervenuto il rapporto di controllo dell'efficienza energetica come indicato al precedente comma 6, ad esso non siano stati allegati uno o più rapporti relativi ai controlli periodici effettuati antecedentemente, come indicato nel comma 4 del precedente articolo 17.
8. Sugli impianti aventi una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, le ispezioni di cui al precedente comma 6 sono eseguite:
- a) una volta ogni quattro anni se sono dotati di macchine frigorifere/pompe di calore o di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);
 - b) una volta ogni due anni se sono dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido.

9. Sugli impianti aventi una potenza nominale utile totale inferiore o uguale a 100 kW, le ispezioni di cui al punto 6 sono eseguite con il metodo a campione secondo i criteri di seguito indicati:
- a) 0,5% per cento dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso (metano o GPL);
 - b) 1%, dei rapporti pervenuti per gli impianti dotati di generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido;
 - c) 0,5% dei rapporti pervenuti per le altre tipologie di impianto.

Il campione, su base annuale, è determinato mediante sorteggio dal Comune, nel rispetto dei suddetti criteri con priorità agli impianti termici dotati di generatore di calore a fiamma o macchine frigorifere/pompa di calore con anzianità superiore a 15 anni.

10. Ai fini dell'individuazione degli impianti da sottoporre alle attività di accertamento ed ispezione che non risultino ancora accertati, il Comune può richiedere ad altri Enti pubblici o aziende che erogano servizi di pubblica utilità, le generalità dei soggetti utenti dei servizi esposti, con indicazione dell'ubicazione degli immobili, degli impianti o delle utenze che ad essi si riferiscono.
11. E' facoltà del Comune, effettuare ispezioni a campione sul rispetto dei limiti delle temperature in ambiente, di cui al precedente articolo 5, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi a carico dell'utente. Tali ispezioni possono essere effettuate anche su richiesta al Comune da parte dell'utente e i relativi costi sono posti a carico dell'utente che ne fa richiesta. I rilevamenti dovranno essere effettuati dagli ispettori con strumentazioni e metodologia previste dalla norma UNI 8364.
12. Il Comune, oltre alle attività di ispezione di cui ai precedenti commi e senza oneri aggiuntivi a carico dell'utente, deve effettuare le ispezioni anche sui sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione autonoma del calore di cui al precedente articolo 6, al fine di verificare l'ottemperanza alle disposizioni nazionali in materia di uso razionale dell'energia. Tale ispezione comporterà la visita dell'ispettore incaricato dal Comune anche presso le unità immobiliari riscaldate dall'impianto termico centralizzato. Il controllo sarà di tipo visivo e documentale e potrà essere effettuata anche non contemporaneamente alle ispezioni sull'efficienza dell'impianto termico.
13. E' facoltà del Comune procedere alla verifica della veridicità delle relazioni attestanti l'esistenza delle condizioni per le quali è prevista la possibilità di esenzione dall'obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore di cui al precedente articolo 6.
14. Nel caso di ispezioni su impianti termici civili dotati di generatore di calore a fiamma, di potenza termica nominale al focolare superiore alla soglia di cui al comma 1 lettera g) dell'articolo 283 del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Comune può, con modalità autonomamente stabilite, effettuare controlli a campione, ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 285 e 286 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Articolo 19

(Accertamenti documentali)

1. Per gli impianti di cui al comma 4 del precedente articolo 18, con potenza termica utile nominale superiore a 10 kW e fino a 100 kW, dotati di sottosistemi di generazione a fiamma, alimentati a gas (metano e GPL), destinati alla climatizzazione invernale e/o alla produzione di acqua calda sanitaria nonché per gli impianti a ciclo frigorifero di potenza termica utile nominale superiore a 12 kW e fino a 100 kW, l'accertamento documentale del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato al Comune è sostitutivo dell'ispezione di cui al precedente articolo 18 nel caso in cui tali impianti non sono ricompresi nel campione di cui al comma 9 dello stesso articolo.

2. Qualora dall'accertamento documentale si rilevino carenze che possono determinare condizioni di grave pericolo senza che il manutentore abbia predisposto le specifiche prescrizioni, il Comune segnala tempestivamente l'anomalia, nel caso di impianti alimentati da rete di distribuzione, l'impresa distributrice per le misure cautelari previste dalle norme vigenti. Il Comune, con l'ausilio di un ispettore, provvede a effettuare un controllo in campo ed eventualmente a ordinare la disattivazione dell'impianto. I costi del controllo, uguali a quelli del contributo di cui all'articolo 23, comma 3, sono a carico del responsabile dell'impianto. Laddove in sede di attività ispettiva di cui al precedente articolo 18, risulti necessaria l'adozione di atti di polizia giudiziaria, l'ispettore deve essere supportato dalla competente polizia locale. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di adeguamento e il conseguente rilascio, da parte della ditta esecutrice degli interventi, della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m n. 37 del 2008. Al termine dei lavori, il responsabile di impianto è tenuto a inviare all'Autorità competente la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'allegato 11 del presente regolamento. Copia di tale dichiarazione deve essere inviata anche al Comune competente per territorio.
3. Qualora dall'accertamento documentale si rilevino altre anomalie o non conformità, il Comune ne richiede l'eliminazione tramite comunicazione scritta al responsabile dell'impianto. Il responsabile è tenuto a intervenire entro sessanta giorni dall'invio della comunicazione e, al termine dei lavori, invia al Comune la dichiarazione di cui all'allegato 11 del presente regolamento, di avvenuto adeguamento dell'impianto termico. Il mancato invio di tale dichiarazione o il mancato rispetto del termine di sessanta giorni comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3.
4. Qualora, nella fase di accertamento documentale, si rilevino differenze tra i dati in possesso del Comune e le informazioni contenute nei rapporti di controllo di efficienza energetica trasmessi, il responsabile dell'impianto dovrà comunicare entro trenta giorni le informazioni che gli siano richieste dal Comune stesso. Il mancato rispetto del suddetto termine comporta un controllo ispettivo con il contestuale obbligo del contributo di cui all'articolo 23, comma 3.

Articolo 20 **(Esecuzione delle ispezioni)**

1. L'ispezione sull'impianto termico è annunciata al responsabile dell'impianto, a cura del soggetto esecutore, ovvero dal Comune, con almeno 15 giorni d'anticipo mediante:
 - a) apposita cartolina di avviso inviata tramite posta Raccomandata A/R (o con altro mezzo idoneo, compreso la posta elettronica certificata), su cui sono indicati il giorno e la fascia oraria (non maggiore di due ore) della visita;
 - b) per mezzo di accordi diretti o telefonici, tra l'utente ed il personale incaricato delle *ispezioni*, successivi all'invio della cartolina di cui sopra;
 - c) altre forme di preavviso che comunque garantiscano l'utente e non rechino eccessivi disagi.
2. La data programmata per l'ispezione potrà essere modificata qualora il responsabile dell'impianto ne faccia richiesta per iscritto (in carta libera recapitata all'URP o anche via e-mail), con almeno 5 giorni di anticipo, per non più di due volte consecutive. La nuova data è fissata entro e non oltre i 20 giorni successivi, rispetto alla data originariamente proposta.
3. Qualora l'ispezione non possa essere effettuata nella data concordata anche a seguito della richiesta di cui al comma 2, per cause imputabili al responsabile dell'impianto, allo stesso responsabile è addebitato un importo fisso pari ad euro 20,00, a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento"; l'ispezione si effettuerà in altra data concordata con il responsabile dell'impianto con le modalità di cui al precedente comma 1, **entro 20 giorni**. Qualora anche questa seconda visita non si possa effettuare per

causa imputabile al responsabile dell'impianto, oltre all'onere di cui al comma 3 del successivo articolo 23, il Comune, su segnalazione dell'ispettore, provvede per gli eventuali atti di competenza a tutela della pubblica incolumità. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, sarà informata l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo n. 23 maggio 2000 n.164 *“Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”* e successive modifiche (Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991).

4. Durante l'ispezione, il responsabile dell'impianto:

- a) in caso di impedimento ad essere presente, può delegare una persona maggiorenne di sua fiducia;
- b) ha facoltà di farsi assistere dal proprio manutentore o progettista;
- c) dovrà mettere a disposizione dell'ispettore la documentazione di cui al precedente articolo 8 del presente regolamento;
- d) deve firmare per ricevuta e presa visione le copie del rapporto di prova compilate dall'ispettore.

5. Durante l'ispezione, l'ispettore:

a) deve:

- 1) presentarsi all'appuntamento nella fascia oraria indicata nell'avviso di cui al comma 1, lettera a);
- 2) essere munito di apposita tessera di riconoscimento;
- 3) mantenere sempre un contegno corretto e cortese nei confronti dell'utente;
- 4) eseguire i controlli e le misurazioni riportate nei pertinenti rapporti di prova di cui all'allegato 4 del presente regolamento;
- 5) annotare le pertinenti osservazioni e prescrizioni sul rapporto di prova di cui all'allegato 4 del presente regolamento;
- 6) compilare il rapporto di prova, di cui all'allegato 4 del presente regolamento, in triplice copia, di cui una sarà consegnata al responsabile dell'impianto, una copia sarà conservata dal soggetto esecutore e l'altra farà parte del proprio archivio;

b) non deve:

- 1) eseguire interventi sull'impianto;
- 2) indicare nominativi di progettisti, installatori, manutentori e informazioni di carattere pubblicitario o commerciale su prodotti o aziende;
- 3) esprimere giudizi o apprezzamenti di ogni genere riguardanti l'impianto i suoi componenti e gli operatori che sono intervenuti sullo stesso;

c) accerta:

- 1) le generalità del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico o della persona delegata;
 - 2) la presenza o meno della documentazione di cui al precedente comma 4, lettera c);
 - 3) che il libretto di impianto sia correttamente tenuto e compilato in ogni sua parte;
 - 4) che la conduzione e gestione dell'impianto, comprese le operazioni di manutenzione siano state eseguite secondo le norme vigenti.
6. L'ispettore può riservarsi di non completare, annotandolo, la parte del rapporto di prova relativa agli "Interventi atti a migliorare il rendimento energetico" e la parte relativa alla "Stima del dimensionamento del/i generatore/i", relative agli impianti termici dotati di generatore di calore di età superiore a 15 anni, aventi una potenza nominale utile superiore a 116 kW, per quelli a fiamma, e una potenza nominale utile totale superiore a 100 kW, per quelli con macchine frigorifere/pompe di calore. Il Comune può stabilire, in modo autonomo, le modalità con cui possono essere eseguite e consegnate le relazioni di dettaglio ivi previste.
7. Nessuna somma di denaro deve essere consegnata a qualsiasi titolo all'ispettore.
8. In presenza di situazioni di pericolo immediato, l'ispettore prescrive la tempestiva disattivazione dell'impianto e informa, anche attraverso l'organismo esterno incaricato delle ispezioni, il Comune interessato. La riattivazione dell'impianto può avvenire solo dopo i necessari lavori di messa a norma e il conseguente rilascio della dichiarazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37 del 2008.
9. Qualora in sede di ispezione sugli impianti dotati di generatori di calore a fiamma alimentati a combustibile gassoso o liquido, il valore del rendimento di combustione non raggiunga il valore limite di cui al comma 3 del precedente articolo 15, il generatore, entro 15 giorni, deve essere ricondotto nei limiti dei valori ammessi, mediante operazioni di manutenzione effettuate dal tecnico manutentore, ferma restando l'esclusione del generatore dalla conduzione in esercizio continuo di cui all'articolo 4, comma 6, lettera e), del d.p.r. n. 74 del 2013. Al termine dell'intervento, il responsabile dell'impianto deve trasmettere al comune la dichiarazione di avvenuto adeguamento dell'impianto termico di cui all'allegato 11 al presente regolamento.
10. Se durante l'intervento manutentivo di cui al precedente comma 9, si rileva l'impossibilità di ricondurre il rendimento di combustione entro i limiti fissati, il generatore deve essere sostituito entro 180 giorni dalla data del controllo effettuato dall'ispettore. Entro 30 giorni dalla data di ispezione il responsabile avvisa il Comune che la sostituzione del generatore di calore è eseguita entro il suddetto termine, utilizzando il modello di cui all'allegato 12.
11. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si rilevino ulteriori difformità dell'impianto termico rispetto alla normativa vigente, l'ispettore prescrive l'adeguamento. Il responsabile dell'impianto può eseguire gli interventi entro 60 giorni prorogabili, su richiesta del responsabile dell'impianto termico al Comune, per altri 60 giorni per dimostrati motivi tecnici e/o procedurali e/o autorizzativi. Ad intervento effettuato, il responsabile dell'impianto trasmette al Comune la dichiarazione di cui all'allegato 11 e, quando prevista, la relazione di conformità ai sensi del d.m. n. 37 del 2008.
12. Qualora, in base alla documentazione prodotta entro i termini previsti dal precedente comma 11 non si rilevi l'avvenuto adeguamento alle norme vigenti in materia, il Comune, ovvero il soggetto esecutore, effettua una nuova ispezione con addebito come indicato al successivo articolo 23, comma 3.

Articolo 21 **(Situazioni particolari)**

1. Nel caso in cui, durante le operazioni di ispezione, si riscontri la presenza di generatori di calore, o impianti mai denunciati, l'ispettore ne prende nota. Il responsabile dell'impianto, fatte salve le eventuali sanzioni amministrative, procederà alla regolarizzazione entro 30 giorni provvedendo ad aggiornare il catasto degli impianti termici ove operante o trasmettendo al Comune la scheda identificativa dell'impianto aggiornata.
2. Qualora l'ispezione non possa avere luogo a causa della disattivazione o inesistenza dell'impianto termico, l'ispettore annoterà sul rapporto di prova la circostanza in modo da poter successivamente aggiornare il catasto impianti ove operante.
3. Nel caso di rifiuto del responsabile dell'impianto o del suo delegato di sottoscrivere il rapporto di prova, l'ispettore procede ad annotare la circostanza sul rapporto che comunque, in copia, è consegnato o successivamente notificato all'interessato.
4. Nel caso in cui, durante l'ispezione, si accerta che, pur essendo stato regolarmente eseguito il controllo manutentivo previsto, e redatto il pertinente rapporto di controllo dell'efficienza energetica, ma il manutentore o il terzo responsabile non ha provveduto alla trasmissione dello stesso nei modi e nei termini indicati dal precedente articolo 17, l'ispettore rileva l'accaduto sul rapporto di prova. Il manutentore o terzo responsabile sarà tenuto al rimborso dei costi dell'ispezione con l'addebito del contributo previsto dal successivo articolo 23, comma 3.

Articolo 22 **(Ispettori degli impianti termici)**

1. L'attività ispettiva è affidata a personale esperto da parte del Comune. Sono considerati esperti e quindi idonei all'esercizio delle attività di ispezione tutti gli ispettori già operanti sul territorio regionale alla data di entrata in vigore della presente regolamento. Il riconoscimento dell'attività ispettiva deve essere attestata dalle Autorità competenti presso cui hanno prestato la loro opera.
2. Il Comune riconosce l'abilitazione rilasciata da altri enti competenti della Regione Lazio ai sensi del successivo comma 5 come requisito di partecipazione alla eventuale selezione per l'acquisizione di nuovi ispettori.
3. I professionisti che intendono avviare l'attività di ispezione degli impianti termici per conto del Comune, se mai esercitata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale conseguita presso un'Università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;
 - b) sono considerate valide le lauree brevi (diplomi di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi:
 - Sistemi per l'ingegneria e l'ambiente (ing-ind/09);
 - Fisica tecnica industriale (ing-ind/10);
 - Fisica tecnica ambientale (ing-ind/11);
 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02);
 - Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12);
 - Chimica industriale (chim/04);
 - Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c) diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto Statale o legalmente riconosciuto, più un periodo di inserimento di almeno un anno continuativo alle dirette dipendenze o di collaborazione tecnica in una impresa del settore.

Si ritengono validi i Diplomi di maturità professionale (rilasciato da Istituto Professionale – corso quinquennale) in Tecnico delle Industrie meccaniche e i Diplomi di Perito Industriale (rilasciati da Istituto Tecnico Industriale) in:

- Costruzioni aeronautiche;
- Edilizia;
- Meccanica
- Termotecnica
- Fisica industriale;
- Industria mineraria;
- Industria navalmeccanica;
- Industrie metalmeccaniche;
- Meccanica;
- Meccanica di precisione;
- Metallurgia-Termotecnica.

4. Ad uno dei requisiti sopra indicati, si aggiunge il superamento con profitto di un corso di abilitazione riconosciuto dall’Autorità competente e/o dalla Regione Lazio e un periodo di affiancamento obbligatorio, a fianco di ispettori più esperti, per un numero di ispezioni non inferiore a 50. E’ fatta salva la possibilità del Comune di determinare requisiti minimi obbligatori più restrittivi.

5. In ottemperanza con quanto stabilito dall’articolo 9, comma 6 del d.p.r. n. 74 del 2013, la Regione Lazio riconosce come abilitanti i corsi e gli esami di idoneità tecnica tenuti dall’ENEA – Unità Tecnica Efficienza Energetica, nonché i corsi di aggiornamento con superamento dell’esame finale tenuti dallo stesso Ente.

6. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dal soggetto interessato tramite apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le Autorità competenti adottano il mutuo riconoscimento reciproco rispetto al possesso dei necessari requisiti da parte degli ispettori e possono stabilire specifiche priorità privilegiando esperienza, titoli di studio e percorsi formativi professionali.

7. I corsi di abilitazione riconosciuti dal Comune devono garantire l’acquisizione dei requisiti minimi richiesti per la figura professionale, con particolare riferimento a:

- legge 1083/71;
- legge n. 10/91;
- d.p.r. n. 412/93;
- d.p.r. n. 551/99;
- d.p.r. n. 74/13;
- d.p.r. n. 75/13;
- d.lgs. 192/05;
- d.lgs. 311/06;
- d.lgs. 152/06;
- d.lgs. 128/10;
- d.lgs. 115/08;
- d.lgs. 28/11;
- d.m. 37/08;
- UNI 10845;
- UNI 7129;
- UNI 7131;
- UNI 10389;
- UNI 303;

- UNI 8364;
- UNI 5364;
- elementi di chimica dei combustibili e della combustione;
- impianti di produzione del calore e di riscaldamento, centralizzati e autonomi;
- sistemi integrati per la climatizzazione;
- sistemi alternativi per la climatizzazione (pompe di calore);
- elementi di diagnosi energetica.

La commissione giudicatrice, istituita per l'espletamento dell'esame finale atto al riconoscimento della qualifica, deve essere composta da almeno tre membri di comprovata esperienza professionale almeno quinquennale nelle materie oggetto di esame, di cui almeno uno esterno al Comune, che non abbia partecipato all'attività di docenza o di organizzazione del corso medesimo.

8. Il percorso formativo previsto al precedente comma 7 può essere modificato con specifici atti dirigenziali. Inoltre deve essere previsto un percorso di aggiornamento continuo degli ispettori che tenga in considerazione l'evoluzione della tecnica e degli impianti.
9. Il sistema delle ispezioni può essere affidato dal Comune anche ad organismi esterni di cui sia garantita l'indipendenza, anche relativamente al personale incaricato.
10. L'organismo esterno deve eseguire le operazioni di ispezione con la massima professionalità e competenza tecnica. Il personale dell'organismo esterno è vincolato dal segreto professionale.
11. I Soggetti che hanno interessi di qualsiasi tipo, diretti o indiretti, nelle attività di progettazione, manutenzione ed installazione degli impianti termici selezionati per l'ispezione, nonché alle dipendenze di aziende che producono e/o commercializzano apparecchi e componentistica degli impianti termici, sono considerati incompatibili con la figura dell'ispettore di impianti termici. Tale incompatibilità può essere individuata territorialmente da parte del Comune.
12. Sono incompatibili con il ruolo di ispettore degli impianti termici anche venditori di energia, mandatari e personale dipendente di queste organizzazioni.
13. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, è incompatibile con la figura del certificatore energetico e del tecnico abilitato per la valutazione dell'efficienza globale media stagionale dell'impianto termico ispezionato per l'intera durata dello stesso o fino alla sua completa ristrutturazione.
14. In aggiunta alle incompatibilità di cui ai commi precedenti, il Comune può in autonomia decidere criteri più restrittivi.
15. L'ispettore di impianti termici, o l'organizzazione per conto di cui opera, deve essere coperto da adeguata assicurazione per la responsabilità civile nell'ambito di tale attività.

Articolo 23

(Oneri per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici)

1. Nel rispetto del principio di equa ripartizione sugli utenti finali di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. n. 74 del 2013, il Comune determina a carico dei responsabili di impianto contributi economici a copertura dei costi delle attività di accertamento ed ispezione di cui al presente articolo e alla connessa attività di informazione e formazione, nonché dei costi di gestione del catasto degli impianti termici.
2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 192 del 2005 e s.m.i. e dall'articolo 10, comma 3, lettera c) del d.p.r. n. 74 del 2013, i contributi di cui al comma 1 sono destinati esclusivamente alla copertura delle attività di cui al medesimo comma.

3. Per le ispezioni sugli impianti termici di cui al comma 5 del precedente articolo 18, è versato un contributo a seguito della ricezione della comunicazione di avviso di ispezione, o con altre le modalità, nei termini indicati dallo stesso Comune. Apposita ricevuta dell'avvenuto pagamento è esibita all'ispettore all'atto di ispezione o trasmessa al Comune con le modalità indicate nella medesima comunicazione. Il contributo è determinato dal Comune nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella seguente tabella:

	Tipologia di impianto	Costo (€)
		min
1	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 10 kW a 35 kW	85,00
2	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 35,1 kW a 116 kW	110,00
3	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare da 116,1 kW a 350 kW	180,00
4	Impianti dotati di generatore/i di calore a fiamma con potenza al focolare superiore a 350 kW	240,00
5	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva maggiore di 12 kW fino a 100 kW	80,00
6	Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta aventi potenza utile nominale complessiva > 100 kW	120,00
7	Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico	120,00
8	Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica	100,00
9	Impianti alimentati da teleriscaldamento: Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza	80,00
10	Impianti cogenerativi: Microgenerazione	140,00
11	Impianti cogenerativi: Unità cogenerative	250,00

4. Ai fini della potenza da considerare per il calcolo del contributo, occorre:
- a) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione a fiamma, sommare le potenze nominali al focolare dei singoli generatori, se contemporaneamente:
 - sono alimentati dallo stesso tipo di combustibile;
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - b) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione con macchine a ciclo frigorifero, sommare le potenze nominali utili dei singoli generatori se contemporaneamente:
 - sono inseriti nello stesso sottosistema di distribuzione o, in assenza del sottosistema di distribuzione, servono lo stesso ambiente;
 - sono azionati dallo stesso sistema (azionamento elettrico o assorbimento a fiamma diretta, motore endotermico, alimentate da energia elettrica);

- producono lo stesso tipo di climatizzazione (caldo, caldo più freddo, freddo)

c) per gli impianti dotati di sottosistema di generazione ibrido con un unico numero di matricola occorre considerare la potenza nominale utile totale dichiarata dal costruttore.

5. Il contributo di cui al comma 4, è corrisposto anche nei casi disciplinati dall'articolo 16, commi 5 e 7; articolo 19, commi 2, 3 e 4; articolo 20, commi 3 e 12 e articolo 21, comma 4. Le modalità del versamento dei contributi di cui sopra al Comune, sono stabilite da quest'ultima.
6. Qualora il responsabile dell'impianto non effettui il pagamento entro il termine stabilito dal Comune, lo stesso provvede all'iscrizione a ruolo delle somme dovute e delle spese aggiuntive sostenute.
7. Nel calcolo della somma delle potenze di cui al precedente comma 4, finalizzato alla quantificazione del contributo di cui al precedente comma 3, non si tiene conto dei caminetti aperti a biomassa.
8. I valori cui alla tabella del precedente comma 3 sono aggiornati con deliberazione di Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

Articolo 24 **(Segno identificativo)**

1. Il segno identificativo è un apposito contrassegno che attesta il pagamento del contributo economico previsto al momento dell'invio, al Comune, del rapporto di controllo di efficienza energetica secondo la cadenza di cui al precedente articolo 14.
2. I manutentori acquisiscono dal Comune, con le modalità da questa stabilite, il segno identificativo da apporre sul pertinente rapporto di controllo di efficienza per conto del proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi.
3. Il Segno identificativo può essere utilizzato solo dai manutentori.
4. I valori dei Segni identificativi sono determinati dal Comune, tenendo conto del numero, della potenza e della tipologia degli impianti, al fine di contribuire a coprire i costi degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti regolarmente eserciti e mantenuti, nonché per la gestione del proprio catasto e dell'informazione ai cittadini.
5. Il contributo di cui al precedente comma 1, è determinato dal Comune nel rispetto degli importi minimi e massimi indicati nella seguente tabella:

Segno identificativo per tipologia di impianto		Costo ⁽¹⁾
Generatori di calore a fiamma con potenza nominale utile complessiva:		min
1	da 10 kW a 35 kW	18,00
2	da 35,1 kW a 100 kW	22,00
3	da 100,1 kW a 200 kW	30,00
4	da 200,1 kW a 300 kW	60,00
5	superiore a 300,1 kW	140,00
Altre tipologie impianto		min
6	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza utile nominale complessiva da 12 a 100 kW	14,00
7	Impianti con macchine frigorifere/pompe di calore aventi potenza	56,00

	utile nominale complessiva > 100 kW	
8	Impianti alimentati da teleriscaldamento	14,00
9	Impianti cogenerativi	56,00

6. Nella determinazione del contributo di cui al precedente comma 5, possono esentare l'obbligo del contributo di determinati nuclei familiari sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
7. I valori cui alla tabella del precedente comma 5 sono aggiornati con deliberazione di Giunta regionale sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

CAPO IV

Catasto e monitoraggio degli impianti termici

Articolo 25 **(CURITEL)**

1. La Regione Lazio, allo scopo di conoscere, in modo completo ed unitario, i dati relativi agli impianti termici e favorire una diffusione omogenea delle attività di ispezione, istituisce, con Delibera di Giunta regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici degli Edifici (di seguito CURITEL) fruibile on –line in cui far confluire i catasti delle Autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per le stesse.
2. La delibera di cui al comma 1 disciplinerà, in particolare, le modalità per:
 - a) la procedura di registrazione degli utenti;
 - b) la procedura di assegnazione di un codice univoco, detto codice catasto, a ogni impianto termico registrato;
 - c) la procedure di accreditamento e visualizzazione dei dati;
 - d) la procedura di registrazione di tutti i documenti e dei relativi dati da inviare alle *autorità competenti* da parte dei soggetti preposti (libretto di impianto, scheda identificativa, dichiarazione frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione, rapporto di controllo di efficienza energetica, comunicazione nomina terzo responsabile e amministratore di condominio, cambio di responsabilità, rapporto di prova, etc.);
 - e) introdurre e regolare una procedura telematica di acquisizione e apposizione del segno identificativo;
 - f) la copertura dei costi di gestione del CURITEL;
 - g) l'interazione tra gli operatori garantendo la registrazione di tutti i documenti ed i relativi dati, e la trasmissione degli stessi tra le autorità competenti e gli operatori medesimi, prevedendo, altresì, le opportune procedure di accreditamento;
 - h) la gestione, aggiornamento, funzionamento e per l'entrata in vigore del catasto unico regionale degli impianti termici;

- i) la disciplina transitoria per il passaggio al sistema informativo CURITEL di cui al comma 1.
3. Il CURITEL è realizzato, gestito ed aggiornato dalla Regione Lazio avvalendosi della collaborazione di ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile);
 4. Nelle more dell'emanazione della delibera di cui al comma 1, le Autorità competenti continuano ad applicare i propri regolamenti in coerenza con quanto disciplinato dal decreto legislativo n.192 del 2005 e del d.p.r. n.74 del 2014.

Articolo 26
(Relazione Biennale)

1. Con cadenza biennale e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo al secondo, la Regione Lazio predispone la relazione di sintesi sullo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici nel territorio Regionale, sulle ispezioni effettuate e sulle azioni promozionali realizzate, prevedendo la divulgazione e promozione sul proprio territorio dei dati di sintesi e la trasmissione al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le relazioni di sintesi successive saranno predisposte dalla Regione Lazio con cadenza biennale.
2. Con il fine di realizzare la relazione biennale di cui al comma 1, nelle more della costituzione del catasto regionale degli impianti termici di cui all'articolo precedente, le Autorità competenti trasmettono, alla Regione Lazio, entro e non oltre il 30 aprile del terzo anno successivo a quello di entrata in vigore del presente regolamento, le risultanze circa lo stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ricadenti nel proprio territorio di competenza, nonché le risultanze delle ispezioni effettuate negli ultimi due anni attraverso la compilazione delle schede, di cui al punto 9.1 della DGR n. 13 del 2005. Le successive risultanze saranno trasmesse alla Regione Lazio dalle Autorità competenti entro il 30 aprile con cadenza biennale.

CAPO V
Attività sanzionatorie

Articolo 27
(Generalità e sanzioni)

1. Le irregolarità rilevate in ordine allo stato di manutenzione ed esercizio degli impianti saranno imputate al soggetto che riveste il ruolo di Responsabile dell'impianto termico. Laddove il Comune rilevi difformità per le quali non ha diretta competenza, provvederà a darne comunicazione al soggetto competente in materia.
2. Prima di procedere all'irrogazione della sanzione prevista, l'Autorità competente può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le inadempienze riscontrate. Alla scadenza del termine previsto, in caso di mancato rispetto della diffida comminata il Comune provvederà ad avviare la procedura sanzionatoria.
3. Laddove in sede ispettiva vengano rilevate gravi inadempienze in ordine alla manutenzione e conduzione degli impianti il Comune può, escludendo la diffida preliminare, dare avvio immediato alla procedura sanzionatoria salvo l'obbligo per il Soggetto responsabile di attuare entro termine perentorio gli interventi necessari a sanare le irregolarità riscontrate.
4. Nel corso dell'attività ispettiva di cui al precedente articolo 18, in caso di accertamenti delle violazioni, viene redatto un rapporto di accertamento dell'infrazione cui fa seguito, a cura dell'Ente competente alle

ispezioni, la notifica al trasgressore dell'infrazione rilevata e l'irrogazione, da parte del Comune della sanzione previste.

5. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento, dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia), dal decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e ss.mm.ii. (*Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE*), e dal Titolo II (Impianti termici civili) alla parte Quinta del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., si applicano le norme e i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
6. Le sanzioni previste dalle norme vigenti, nazionali e regionali, in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra, in conformità allo schema di Regolamento Regionale "*Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ai sensi del D.Lgs. 192 del 2005 e del D.P.R. n. 74 del 2013; termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore ai sensi del D.Lgs. n. 102 del 2014*" fatto pervenire ai Comuni della Regione Lazio, con obbligo di adesione allo stesso sono le seguenti:
 - a) il proprietario dell'unità immobiliare che non installa il sotto-contatore di cui all'articolo 9, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e s.m.i., nei tempi ivi previsti, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.500 per ciascuna unità immobiliare;
 - b) il proprietario dell'unità immobiliare, che non provvede ad installare sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun corpo scaldante posto all'interno dell'unità immobiliare, di cui all'articolo 9, comma 5, lettera c) del decreto legislativo n. 102 del 2014 e s.m.i., nei tempi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500 a Euro 2.500 per ciascuna unità immobiliare;
 - c) il condominio alimentato da teleriscaldamento o da teleraffrescamento o da sistemi comuni di riscaldamento o raffreddamento, che non ripartisce le spese in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, lettera d) del D decreto legislativo n. 102 del 2014 e s.m.i., è soggetto ad una sanzione amministrativa da Euro 500 a Euro 2.500;
 - d) l'inosservanza degli obblighi inerenti la tenuta del libretto di impianto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00;
 - e) l'inosservanza degli obblighi inerenti l'invio della scheda identificativa degli impianti termici comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 100,00;
 - f) l'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione al Comune di cambio di responsabilità dell'impianto termico da parte del nuovo proprietario, nuovo amministratore, nuovo occupante, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 100,00;
 - g) l'inosservanza degli obblighi inerenti la comunicazione al Comune di nomina o revoca dell'incarico di Terzo Responsabile, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 100,00;
 - h) chi effettua la conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 232 kW senza essere munito, ove prescritto, del patentino di abilitazione previsto dall'articolo 287 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i., è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 15 Euro a 46 Euro ai sensi dell'art. 288 comma 7 del medesimo decreto legislativo;
 - i) l'inosservanza dell'obbligo inerente il rilascio al responsabile dell'impianto e l'invio al Comune della dichiarazione della frequenza ed elenco delle operazioni di controllo e manutenzione degli

impianti termici da parte di installatori e manutentori, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 50,00 a Euro 100,00;

- j) l'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non redige o non sottoscrive il rapporto di controllo dell'efficienza energetica di cui all'articolo 13, comma 6, così come peraltro stabilito all'articolo 7, comma 2 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 1.000 e non superiore a Euro 6.000. Il Comune che applica la sanzione deve darne comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
 - k) l'installatore che, in occasione dell'installazione o della modifica di un impianto termico del settore civile sopra soglia, non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 13, comma 11 o non lo mette a disposizione del Responsabile dell'impianto o del soggetto committente nei termini prescritti, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 300,00. Con la stessa sanzione è punito il soggetto committente che non mette a disposizione del Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto l'atto e l'elenco dovuti, nei termini prescritti. Con la stessa sanzione è punito il Responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto che non redige o redige in modo incompleto l'atto di cui all'articolo 284, comma 2 del D.Lgs. 128/10 o non lo trasmette all'autorità competente nei termini prescritti.
 - l) il Responsabile dell'impianto, l'Amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dell'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 192/05 e ss.mm.ii., è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a Euro 500 e non superiore a Euro 3.000.
7. Chiunque, dopo aver commesso una delle violazioni di cui alle lettere da a) a l) del precedente comma 6, commetta, nei successivi dodici mesi, la violazione della medesima disposizione, è soggetto alla sanzione rispettivamente prevista, aumentata fino al doppio.

Articolo 28 **(Utilizzo degli introiti)**

1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e all'introito delle stesse provvede il Comune.
2. Le somme introitate a seguito del pagamento delle sanzioni di cui al precedente articolo 27, e dell'esecuzione del servizio, sono destinate, in via prioritaria, a finanziare le azioni inerenti l'applicazione del presente regolamento, nonché, in via residuale, a finanziare le misure per il sostegno di interventi per l'efficientamento energetico e l'uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, privilegiando, in particolare le misure finalizzate a limitare l'uso di combustibili più inquinanti.

CAPO VI **(Disposizioni finali, finanziarie e transitorie)**

Articolo 29 **(Tavolo tecnico regionale)**

1. Ai sensi dello schema di Regolamento Regionale "Esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ai sensi del D. Lgs. 192 del 2005 e del D.P.R. n. 74 del 2013; termoregolazione autonoma e contabilizzazione del calore ai sensi del D. Lgs. n. 102 del 2014" fatto pervenire ai Comuni della Regione Lazio con obbligo di adesione allo stesso, è istituito senza nuovi oneri per la Regione e delle Autorità competenti un tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione Lazio e delle Autorità competenti.

2. In particolare il tavolo di cui al comma 1 svolge i seguenti compiti:
 - a) individua i contenuti tecnici e le modalità di funzionamento del Catasto Regionale degli impianti termici;
 - b) verifica le attività di controllo e ispezione su base regionale e locale;
 - c) assicura il monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento;
 - d) costituisce la sede tecnica di riferimento per la rappresentazione di diverse problematiche da parte dei portatori di interesse ed in particolare delle Associazioni Regionali di Categoria di Impiantisti e Manutenzione;
 - e) favorisce l'adozione di iniziative finalizzate a garantire l'uniforme applicazione sul territorio regionale del presente regolamento e dei suoi provvedimenti attuativi;
 - f) promuove misure tecniche finalizzate al miglioramento dell'efficienza energetica e per il conseguimento dell'obiettivo regionale di risparmio energetico;
 - g) supporta la Regione Lazio per la predisporre della relazione biennale di cui all'articolo 26 del presente regolamento;
 - h) verifica, in fase di prima applicazione del presente regolamento, l'importo determinato per il segno identificativo di al precedente articolo 24 e, se del caso, propone l'eventuale nuova determinazione.
3. I componenti del tavolo tecnico sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia, ed è composto da:
 - a) tre rappresentanti della direzione regionale competente in materia di energia di cui uno nelle vesti di presidente;
 - b) due rappresentanti della direzione regionale competente nella tutela della qualità dell'aria;
 - c) due rappresentanti per ogni Autorità competente.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai comma 2, l'amministrazione regionale promuove forme di collaborazione e di coordinamento con altre amministrazioni pubbliche, enti e soggetti, sia a livello nazionale che locale.
5. Il coordinamento del tavolo di cui al precedente comma 1, spetta alla Regione Lazio.

Articolo 30
(Comitato d'indirizzo impianti termici)

1. E' istituito senza nuovi oneri per la Regione e delle Autorità competenti il Comitato di indirizzo impianti termici.
2. Il Comitato di cui al comma 1, è composto da quindici membri, di cui:
 - a) tre designati dalle Organizzazioni regionali dell'industria scelti tra le categorie maggiormente rappresentative, dei quali almeno uno in rappresentanza del settore degli impianti termici;
 - b) due designati dalle Organizzazioni regionali delle categorie del commercio;

- c) uno designati dalle Organizzazioni regionali delle categorie dell'artigianato;
 - d) due designati dalle Associazioni regionali delle categorie degli inquilini privati e degli assegnatari di edilizia pubblica;
 - b) uno designati dalle Organizzazioni regionali delle categorie degli amministratori di condomini;
 - c) uno designato dalle Associazioni dei consumatori;
 - d) uno designato tra i funzionari della Regione Lazio;
 - e) uno designato dall'ANCI Lazio;
 - f) uno designato dall'UPI Lazio;
 - g) due designati dalle Camere di commercio.
3. Il Comitato di indirizzo impianti termici svolge un compito di supporto al tavolo tecnico regionale di cui al precedente articolo 29. In particolare il Comitato di indirizzo:
- a) monitora l'applicazione omogenea sul territorio regionale del presente regolamento;
 - b) funge da punto di riferimento degli interessi delle categorie rappresentate;
 - c) svolge una funzione di coordinamento tra gli interessi delle categorie in esso rappresentate;
 - d) sostiene e propone campagne informative rivolte agli utenti, nonché le attività di formazione degli installatori e dei manutentori degli impianti termici
 - e) sostiene e propone specifici protocolli di intesa finalizzato alla calmierazione dei prezzi, alla qualifica degli operatori e in generale al miglioramento del servizio prestato a tutela degli utenti;
 - f) trasmette annualmente alla Regione Lazio per il tramite della Direzione competente in materia di impianti termici, una relazione sull'andamento delle manutenzioni, controlli, ispezioni degli impianti soggetti all'applicazione del presente regolamento.
4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di energia e restano in carica quattro anni;
5. Il coordinamento del Comitato di cui al precedente comma 1, spetta alla Regione Lazio.

Articolo 31

(Accordi tra le autorità competenti e con le organizzazioni e associazioni di categoria)

1. I comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., possono concludere, con le rispettive Amministrazioni provinciali, accordi per deliberare regolamenti comuni di recepimento alle disposizioni del presente regolamento, nonché per lo svolgimento coordinato delle attività e delle modalità di cui al presente regolamento.
2. Le Autorità competenti di cui al precedente articolo 4, possono sottoscrivere specifici protocolli di intesa, avvalendosi anche del supporto tecnico del Comitato di indirizzo di cui al precedente articolo 30, con una o più categorie di imprese, impiantisti, manutentori, commercio, artigiani, consumatori, inquilini e amministratori di condomini, al fine di:

- a) sensibilizzare gli utenti di impianti termici sulla necessità di effettuare una corretta manutenzione e gestione degli impianti stessi, al fine di dare concreta applicazione a quanto disposto dal presente regolamento;
- b) rendere più chiari e trasparenti i rapporti, le procedure e le prestazioni fornite dalle imprese di manutenzione agli utilizzatori - clienti degli impianti;
- c) conseguire un'attuazione effettiva e realistica del controllo e manutenzione degli impianti termici e la verifica ispettiva e/o documentale degli impianti termici da parte dell'Autorità competente;
- d) avviare dei corsi di aggiornamento professionale per gli operatori del settore allo scopo di raggiungere più alti livelli di professionalizzazione e competenza specifica anche sulle nuove normative in materia;
- e) calmierare i prezzi del servizio di controllo e manutenzione degli impianti termici;
- f) individuare soluzioni tecniche tali da ottimizzare le procedure di comunicazioni all'Autorità competente in applicazione agli obblighi di cui al presente regolamento utilizzando anche gli sportelli di assistenza presenti presso le organizzazioni e le associazioni di categoria firmatarie;
- g) rendere disponibili le informazioni per l'implementazione del catasto degli impianti termici.

Articolo 32 (Disposizioni transitorie)

1. Con una o più delibere di Giunta regionale, possono essere approvate:
 - a) ulteriori disposizioni operative per l'esercizio, la manutenzione e il controllo, accertamento ed ispezioni degli impianti termici;
 - b) disposizioni in ordine agli impianti termici alimentati a biomassa;
 - c) i requisiti minimi per le campagne informative rivolte ai cittadini;
 - d) apposite linee guida regionali al fine di omogeneizzare e semplificare lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, che costituiscono buone pratiche a cui i responsabili di impianto, i manutentori, le Autorità competenti possono attenersi nello svolgimento delle attività di esercizio, manutenzione, controllo, accertamento ed ispezione degli impianti termici.In tal caso l'autorità competente provvederà ad integrare il presente documento con quanto emanato dalla Giunta regionale.
2. Nelle more dell'emanazione della delibera di cui al comma 1 del precedente articolo 25, le Autorità competenti continuano ad applicare le proprie modalità telematiche nonché ad applicare le modalità per l'identificazione univoca degli impianti termici.
3. Con delibera di giunta regionale, su proposta del tavolo tecnico di cui al precedente articolo 29, possono essere rideterminati gli importi di cui ai precedenti articoli 23 e 24.
4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applica quanto previsto dalle norme nazionali in materia di impianti termici ed in particolare quanto previsto dal decreto legislativo n. 192 del 2005 e ss.mm.ii e dal d.p.r. n. 74 del 2013, nonché dalla disciplina nazionale e regionale in materia richiamata nell'allegato 14 "Normativa di riferimento".

Articolo 33
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento acquisirà efficacia decorsi 6 mesi dalla sua approvazione in Consiglio Comunale.
2. Il presente regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lazio.